

DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2025

47/2025/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLTURE, SWITCHING, BONUS SOCIALE E ACCREDITAMENTO
DEGLI OPERATORI AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1328^a riunione del 18 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2015, 418/2015/R/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com e i relativi allegati, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com e relativo Allegato A, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- l'Allegato A alla Delibera 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" e s.m.i. (di seguito: TIVG previgente);
- l'Allegato A alla Deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: TIVG) e

s.m.i., che ha sostituito, con efficacia dal 1° gennaio 2024, l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09;

- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 310/2022/A e il relativo Allegato A, recante "Protocollo di Intesa tra l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Arma dei Carabinieri" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 435/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 435/2023/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 466/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 466/2023/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 10 maggio 2024, DSAI/21/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/21/2024/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 435/2023/E/gas l'Autorità ha approvato due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese esercenti l'attività di vendita del gas naturale e/o utenti della distribuzione (UdD) e/o del bilanciamento (UdB) in materia di adempimenti connessi con lo svolgimento di tali attività.
2. La prima di tali verifiche, effettuate da personale dell'Autorità con il supporto dei militari dell'Arma dei Carabinieri nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, si è svolta nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2023 presso la sede legale di Blu Gas Metano S.r.l. (di seguito BGM o Società), operante sia nel settore dell'energia elettrica che nel settore del gas naturale.
3. In particolare, con riferimento a quest'ultimo settore, la Società ha dichiarato di operare per alcuni punti di riconsegna come controparte commerciale (di seguito anche CC) e per altri punti di riconsegna sia come UdD, sia come CC (nonché esclusivamente come UdD su alcune RE.MI di diversi distributori).
4. Dagli elementi acquisiti nel corso della predetta verifica ispettiva è emersa l'inosservanza da parte della Società di diverse disposizioni in materia di voltture, di *switching*, di *bonus* sociale e di accreditamento degli operatori al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, all'articolo 31^{ter} del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente), agli articoli 9, 10 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com.
5. Pertanto, con determinazione DSAI/21/2024/com è stato avviato nei confronti di Blu Gas Metano S.r.l. un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
6. Nel corso dell'istruttoria BGM non ha presentato memorie difensive o altra documentazione.

7. Con nota del 26 settembre 2024 (prot. Autorità n. 67883), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. In data 11 novembre 2024, la Società ha presentato memorie di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (acquisite con prot. Autorità n. 78966 del 12 novembre 2024).
9. Anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla Società con la nota di cui all'alinea precedente, nella fase decisoria del procedimento, con note del 30 dicembre 2024, il Responsabile del procedimento, su mandato del Collegio, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento Sanzioni, due richieste di informazioni, chiedendone riscontro entro 15 giorni:
 - a Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità n. 89807), in merito al debito complessivo e al debito insoluto maturato da BGM in relazione al Servizio di *Default* Trasporto (SdDT) attivato a partire dal 1° settembre 2021;
 - a Hera Comm S.p.A. (prot. Autorità n. 89831), in merito al debito complessivo e al debito insoluto maturato da BGM in relazione alla fornitura di ultima istanza (FUI) iniziata a marzo 2022 (con riferimento ai Punti di Riconsegna - PdR precedentemente serviti dalla Società).Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento Sanzioni, il termine del procedimento è stato quindi prorogato di 40 giorni.
10. Con note del 14 gennaio 2025 e del 15 gennaio 2025, Snam Rete Gas (prot. Autorità n. 2330) e Hera Comm (prot. Autorità n. 2305) hanno rispettivamente riscontrato le richieste di informazioni di cui all'alinea precedente.
11. In data 23 gennaio 2025, la Società ha trasmesso una nota di replica (acquisita con prot. Autorità n. 4701 del 24 gennaio 2025) alle predette comunicazioni di Hera Comm e Snam Rete Gas (di seguito, anche SRG).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Quadro normativo e contestazioni

12. Nel settore del gas naturale i servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione sono disciplinati dal TIVG che ne prevede l'attivazione nei casi in cui i clienti finali si trovino, anche temporaneamente, senza un fornitore. Tra tali servizi vi è il servizio di fornitura di ultima istanza, FUI, erogato da esercenti la vendita selezionati tramite apposite procedure concorsuali, la cui attivazione determina l'automatica risoluzione dei contratti di fornitura in essere ed il passaggio dei clienti finali appunto al fornitore di ultima istanza. La regolazione dell'Autorità relativa all'attivazione dei servizi di ultima istanza è volta non solo a garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero, ma altresì a rendere effettive le risoluzioni dei contratti infrastrutturali (trasporto e/o distribuzione) in caso di inadempimento del relativo utente. Infatti, poiché tali contratti sono necessari per consentire all'utente (e alla sottesa controparte commerciale, se differente) l'esecuzione fisica dei contratti di somministrazione con i clienti finali, la risoluzione dei primi travolge – secondo la regolazione dell'Autorità – i secondi, che pure devono

- intendersi automaticamente risolti. In tale prospettiva, i servizi di ultima istanza sono volti a rendere effettivo tale effetto a cascata, sottraendo al venditore (utente e/o controparte commerciale) i clienti finali serviti.
13. Con l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com l'Autorità ha regolato le modalità con le quali un nuovo cliente finale acquisisce la titolarità di un PdR attivo sia nel caso di voltura, sia nel caso di conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale (articolo 2). Segnatamente, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla citata deliberazione, il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un PdR attivo chiede la voltura alla preesistente controparte commerciale; qualora questa non accetti la richiesta, il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale, attivando un nuovo contratto. La preesistente controparte commerciale nel caso di voltura e la nuova controparte commerciale nel caso di attivazione di un nuovo contratto devono osservare le disposizioni all'uopo previste.
 14. In particolare, in caso di voltura l'articolo 4 del predetto Allegato A pone a carico della preesistente controparte commerciale puntuali obblighi informativi, da adempiere entro termini precisi (2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima), nei confronti di molteplici soggetti:
 - il cliente finale richiedente la voltura, cui va comunicata l'accettazione della richiesta;
 - il cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta di voltura, al quale va comunicata la cessazione del contratto di fornitura specificandone la motivazione;
 - il SII, cui vanno comunicate una serie di informazioni funzionali all'attivazione contrattuale.
 15. A seguito di tale comunicazione, il SII provvede poi alle necessarie verifiche, all'aggiornamento del Registro Centrale Unico (RCU) e alla comunicazione delle informazioni relative al PdR oggetto della richiesta all'impresa di distribuzione (articolo 5).
 16. L'Autorità ha regolato il processo di *switching* e l'attivazione dei servizi di ultima istanza da ultimo con la deliberazione 77/2018/R/com, secondo cui la cessazione del servizio di FUI si verifica quando il PdR interessato è oggetto di un nuovo contratto di fornitura e dunque nel momento in cui si perfeziona la procedura di *switching* (articolo 31^{ter} TIVG previgente/articolo 31 TIVG vigente).
 17. Con la deliberazione 63/2021/R/com sono state, altresì, disciplinate le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico. In particolare, gli articoli 9 e 10 dell'Allegato A alla citata deliberazione stabiliscono puntualmente la quantificazione e la corresponsione del *bonus* sociale gas. Il successivo articolo 12 dispone altresì che *“in caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del periodo di agevolazione (...), nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota del bonus sociale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione”*.
 18. In tema di accreditamento degli operatori del SII, l'articolo 1 della deliberazione

418/2015/R/com stabilisce che i soggetti iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità che hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali (e alla stessa abilitati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 93/11 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2011) sono tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale.

19. Con la determinazione di avvio del presente procedimento, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla Società nel corso della citata verifica ispettiva, è stato contestato a BGM il mancato rispetto delle predette disposizioni regolatorie; segnatamente:

a) con riguardo alle volture, nel periodo giugno 2021-novembre 2023, BGM ha riferito due eventi di volture massive, entrambi collegati all'attivazione dei servizi di fornitura di ultima istanza, con l'obiettivo di evitare il transito dei clienti finali in tali servizi, nello specifico, in violazione degli artt. 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com:

i) al dichiarato fine di evitare il passaggio dal 1° marzo 2022 di circa 4.000 PdR al *fornitore di ultima istanza* (FUI), in data 28 febbraio 2022, BGM ha caricato un unico file contenente le richieste di voltura per tutti i predetti PdR, indicando quali "nuovi" titolari degli oltre 4.000 PdR (precedentemente intestati a distinti soggetti, per la maggior parte persone fisiche), solo pochissimi soggetti (precisamente otto persone giuridiche, inclusa la stessa BGM) presenti nel gestionale della Società (punto 1.4 della *check list* della verifica ispettiva). Tali soggetti hanno pertanto ricevuto sia le comunicazioni di attivazione della fornitura di ultima istanza da parte del FUI, nella specie Hera Comm (doc. 1.7.A, allegato alla *check list*), sia le fatture del FUI relative ai consumi per il mese di marzo 2022. I clienti finali che risultavano intestatari dei PdR prima delle volture del 28 febbraio 2022 sono stati tenuti all'oscuro delle predette vicende (pure se interessanti la loro fornitura) e per il mese di marzo 2022 BGM ha continuato ad emettere nei loro confronti le fatture per la fornitura di gas, applicando ad essi le condizioni economiche precedentemente concordate (punto 1.4 della *check list*). Inoltre, la stessa Società ha ammesso che non vi è stata alcuna richiesta di voltura da parte dei clienti finali entranti, né alcuna accettazione di voltura e conseguente comunicazione a questi ultimi e ai clienti finali precedenti titolari dei PdR (punto 1.5 della *check list*). Si è quindi trattato sostanzialmente di volture fittizie, continuando i PdR in questione, pur intestati alle otto "società di comodo", a servire i clienti finali "originari" (gli unici, peraltro, in possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura);

ii) analogamente, il 29 settembre 2023, al fine di evitare il passaggio di circa 3.300 PdR dal 1° ottobre 2023 al FUI, BGM ha caricato file contenenti le richieste di voltura per i predetti PdR (intestati a distinti soggetti, per la maggior parte persone fisiche), intestandone la titolarità ad un solo soggetto (persona giuridica) presente nel gestionale della stessa Società. In tal caso, BGM ha dichiarato di avere successivamente preso visione ed agito secondo

- quanto stabilito dalla deliberazione 466/2023/E/gas (punto 1.4 della *check list*), con la quale l’Autorità ha ordinato l’annullamento delle volture effettuate per le quali la Società non disponesse di evidenze attestanti il consenso alla medesima voltura da parte del cliente finale in precedenza titolare del PdR;
- b) in violazione dell’articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente), con riguardo a un episodio di *switching* massivo, relativo a 2.826 PdR con decorrenza 1° marzo 2023, BGM ha dichiarato che “*trattandosi di clienti storici*” ha ritenuto “*validi i contratti originariamente stipulati*” (punto 2.2. della *check list*), anziché stipulare nuovi contratti in considerazione dell’automatica risoluzione dei contratti di fornitura in essere, a seguito dell’attivazione del FUI stabilita dalla regolazione. Inoltre, in contraddizione con quanto dichiarato, la Società risulta avere comunicato al SII, nell’ambito della citata procedura di *switching*, una data fittizia di sottoscrizione dei contratti di fornitura, uguale per tutti i clienti (10 gennaio 2023), nonché avere riportato nel campo “codice contratto” per tutti i 2.826 PdR il codice “019725GSVML01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (documento 2.1A acquisito in verifica ispettiva e punto 2.1 della *check list*);
- c) in violazione degli articoli 9, 10 e 12 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, a seguito delle volture irregolari, nell’ambito della fatturazione senza titolo, BGM risulta non avere erogato il *bonus* sociale a tutti gli aventi diritto (con riferimento al mese di febbraio 2022 esaminato a campione, su circa 500 clienti finali aventi diritto al *bonus* sociale, a circa 100 non è stato erogato), né avere determinato e applicato gli importi del predetto *bonus* in maniera conforme alle previsioni normative. In sede di verifica ispettiva, infatti, la Società ha dichiarato di aver quantificato “*gli importi sulla base di quelli precedentemente erogati quando la società operava come UDD. In assenza del bonus precedente, l’importo è stato calcolato come media dei bonus erogati su un utente-tipo, pari a circa 20 euro al mese*” (punto 3.1 della *check list*). Inoltre, dall’esame delle bollette acquisite a campione relative ad un PdR (01611446003081) scelto dal Nucleo ispettivo per il quale la fornitura è cessata nel mese di giugno 2022, l’importo del *bonus* erogato risulta coincidere con quello erogato nelle bollette precedenti, anziché essere pari alla quota del *bonus* sociale residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione come previsto dalla regolazione (articolo 12 cit.);
- d) in violazione dell’articolo 2 della deliberazione 166/2013/R/com (*rectius*, dell’articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com), BGM non risulta avere rispettato, in merito alle informazioni presenti nel RCU del SII, l’obbligo di comunicare al SII informazioni veritiere circa l’effettiva configurazione della filiera. La Società, infatti, nel mese di marzo 2022 ha stipulato un contratto quadro di somministrazione di gas naturale con New Energy Gas e Luce S.p.A., con decorrenza dal 1° aprile 2022 e durata fino al 31 dicembre 2022 (doc. 1.4.F, allegato alla *check list*), nel quale BGM è individuata come *Reseller*, cioè controparte commerciale, mentre New Energy Gas e Luce S.p.A. come fornitore (grossista). Tuttavia, al punto 8.1 del contratto, si legge che “*Al fine della notificazione SII il reseller si dichiara fin d’ora erudito circa il fatto che la*

“controparte commerciale” risultante sarà New Energy Gas e Luce S.p.A. per tutti i PdR oggetto del presente Contratto Quadro e di eventuali nuove acquisizioni”. Ad esito di ciò, pertanto, sul SII New Energy Gas e Luce S.p.A. risultava controparte commerciale degli oltre 4.000 PdR (di cui era originariamente CC BGM) intestati fittiziamente a otto società e poi transitati al FUI nel mese di marzo 2022 (vedi precedente *sub a*), punto i), pur essendo BGM ad emettere le fatture nei confronti dei reali clienti finali. La corretta titolarità dei PdR risulta essere stata ripristinata nel RCU nel mese di novembre 2022 quando la maggior parte dei PdR è stata volturata – anche in tale caso senza che i clienti finali abbiano avuto alcuna contezza della vicenda – ai clienti finali effettivi. Ed invero, al punto 1.4 della *check list*, BGM ha dichiarato che *“Nel mese di settembre 2022 la Blu Gas Metano ha chiesto a New Energy Gas e Luce di riallineare i dati anagrafici dei clienti finali intestando i PdR ai clienti finali reali utilizzatori del gas fornito, per mezzo di una richiesta di voltura contenente i dati anagrafici corretti”.*

Argomentazioni difensive di Blu Gas Metano

20. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie dell’11 novembre 2024, la Società, in via generale, afferma *“che le criticità che per un certo periodo l’hanno riguardata sono state superate senza arrecare pregiudizio patrimoniale alcuno ai propri utenti”*, che l’attività svolta è sempre stata improntata alla *“massima diligenza e buona fede”* e allo scopo *“di creare e mantenere un rapporto di fidelizzazione [dei clienti]”* e che non ha mai inteso *“eludere con dolo e colpa la regolazione dell’Autorità per arricchirsi indebitamente”*.
21. In particolare, *“in riferimento alla questione delle volture”* (condotta *sub a*), la Società afferma:
- che le stesse sono dipese da eventi a lei non imputabili (asseritamente da un *“bug del sistema”*), che non sarebbero quindi state attuate a scopo di lucro, ma avrebbero al contrario provocato a BGM un grave pregiudizio economico generato dal costo delle volture stesse (quantificato in circa 158.101 euro),
 - di essersi assunta l’onere economico di tutte le fatture emesse dal FUI in relazione ai PdR volturati il 28 febbraio 2022 a favore delle otto società e, infine, di avere richiesto nel settembre 2022 a New Energy S.p.A. di effettuare nuove volture, così da intestare nuovamente i medesimi PdR ai reali utilizzatori dei misuratori e ripristinare quindi la situazione iniziale.
22. Per quanto concerne la condotta *sub b*), BGM ribadisce che la stessa non è stata posta in essere con intenti fraudolenti o per trarne profitto. Lo *switching* massivo, a detta della Società, sarebbe infatti stato richiesto per rispettare la volontà degli utenti di *“restare in fornitura con la Blu Gas Metano”*. Inoltre, la Società sostiene che, contrariamente a quanto risulta dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, la data di sottoscrizione dei contratti di fornitura indicata nell’ambito della procedura di *switching* per i 2.826 PdR oggetto della violazione non sarebbe una data fittizia, ma una data che – *“seppur arbitraria”* – sarebbe indicativa del momento in cui la Società ha inoltrato la richiesta

- di *switching* e “*i clienti (...) sono stati notiziati dell'accaduto*”.
23. In merito alla contestazione *sub c)*, Blu Gas Metano sostiene che i *bonus* sociali sono stati erogati “*in base agli importi emessi in precedenza*”; la condotta sarebbe motivata dalla scelta di evitare omissioni e in ogni caso occorrerebbe considerare che, a fronte di *bonus* non percepiti da chi ne avrebbe avuto diritto, vi sono stati altresì casi di *bonus* erogati a utenti (beneficiari negli anni precedenti) che non ne avrebbero più avuto diritto. La condotta sarebbe ad ogni modo cessata, in seguito all'intervenuto riallineamento della titolarità dei PdR e il conseguente regolare riconoscimento del *bonus* a chi ne ha effettivamente diritto.
24. Blu Gas Metano non ha presentato alcuna specifica osservazione in merito alla contestazione *sub d)*.
25. Per quanto riguarda la *quantificazione della sanzione*, la Società ha ulteriormente precisato che l'Autorità dovrebbe tener conto, in particolare in relazione alla *gravità della violazione*, altresì:
- dell'esiguità del numero dei clienti finali coinvolti (4.000 circa) rispetto al numero totale dei clienti serviti dalla stessa – che “*si aggira intorno ai 12.000*”;
 - della breve durata della condotta illecita (ricompresa, secondo BGM, nell'arco temporale marzo 2022 – novembre 2023);
 - della sua ridotta estensione territoriale (avendo riguardato prevalentemente la zona di Napoli Nord);
 - dell'asserita assenza per la Società di un vantaggio economico o di immagine derivanti dalla condotta contestata che, anzi, avrebbe determinato danni in capo alla Società.
26. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, la Società ha evidenziato, da ultimo nella nota del 23 gennaio 2025, di non essere stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità.
27. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente*, nella memoria di replica alle risultanze istruttorie, la Società ha ribadito di essersi concretamente adoperata per l'allineamento anagrafico dei PdR, attribuendoli agli effettivi clienti finali, di avere, di conseguenza, erogato correttamente anche l'importo dei *bonus* sociali eventualmente loro spettanti, di aver pagato, o di essere in procinto di pagare, le fatture emesse da Hera Comm alle singole società e, infine, di aver collaborato efficacemente all'attività istruttoria, depositando in fase ispettiva tutti i documenti utili all'Autorità.
28. Infine, con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, nella medesima memoria di replica, la Società ha affermato di aver realizzato nel 2023 un fatturato pari a 6.368.989 euro (anziché pari a 7.245.038 euro, come indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie), evidenziando altresì che detto fatturato risulterebbe in diminuzione rispetto a quello realizzato nel 2022, indicato dalla Società in 7.987.244 euro, e che, in ogni caso, ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell'agente, dovrebbero tenersi in considerazione, oltre al fatturato, anche le eventuali perdite o utili di esercizio. La Società ha quindi chiesto l'irrogazione di una sanzione non superiore al limite minimo edittale previsto dall'Autorità.

Valutazione delle argomentazioni difensive di Blu Gas Metano

29. Le argomentazioni di Blu Gas Metano non risultano condivisibili.
30. Giova innanzitutto ricordare che la Società ha ammesso, fin dalla verifica ispettiva, le violazioni in argomento.
31. A questo proposito, risultano irrilevanti e non possono essere accolti i ripetuti richiami alla “buona fede”, alla mancata intenzione di arrecare danno agli utenti e al rispetto dell’asserita volontà degli stessi.
- Deve rammentarsi, al riguardo, per quanto concerne il profilo soggettivo richiesto dall’articolo 3 della legge 689/81, che l’esimente della buona fede (“errore scusabile”) può essere invocata solo quando l’errore sulla liceità della propria condotta derivi da “*elementi positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione*”. L’errore scusabile, inoltre, deve risultare “inevitabile”, vale a dire che non sia derivato da imprudenza o negligenza e che l’agente non abbia potuto evitarlo *in alcun modo*. Nella fattispecie in esame, BGM non ha prodotto alcun elemento a supporto dell’asserita buona fede e, invero, non ha nemmeno indicato gli elementi sui quali sarebbe caduta in errore.
32. La Società, piuttosto, si è limitata a richiamare, con riferimento alla violazione *sub a*), un generico e non meglio circostanziato “*bug del sistema*” del quale non ha fornito alcun elemento a supporto e che, anzi, risulta contraddetto, da un lato, dalla circostanza che l’episodio di voltura massiva del 28 febbraio 2022 non risulta isolato (essendosi ripetuto in data 29 settembre 2023, violazione *sub a.ii*) e, dall’altro e soprattutto, dalle altre violazioni oggetto di contestazione. In particolare, che la voltura massiva del 28 febbraio 2022 sia riconducibile ad una precisa scelta della Società – e non ad un inevitabile e non imputabile *bug* informatico – risulta evidente dai seguenti elementi acquisiti al procedimento: i) l’*obiettivo* della Società, per sua stessa ammissione, era quello di “recuperare”, a decorrere dal 1° aprile 2022, i PdR per i quali in data 1° marzo 2022 era stata attivata la fornitura di ultima istanza (punto 1.4 della *check list*); ii) per effetto della voltura massiva in favore delle 8 società di comodo avvenuta il giorno precedente all’attivazione del FUI, ossia il 28 febbraio 2022, tanto la comunicazione di attivazione della fornitura di ultima istanza (doc. 1.7.A allegato alla *check list*) quanto le relative fatture (doc. 1.8.B allegato alla *check list*) sono state inviate da Hera Comm, società erogatrice della FUI, a dette società e non invece ai clienti finali intestatari, sino al giorno prima, dei relativi PdR; la voltura ha quindi consentito a BGM di tenere i clienti all’oscuro dell’attivazione del FUI allo scopo appunto di “recuperarli” (*alias*, di trattenerli), senza che gli stessi avessero contezza di quello che stava accadendo; iii) ciò trova chiara conferma nella circostanza che BGM ha continuato a fatturare i consumi ai clienti finali non più titolari dei PdR (a loro insaputa) e senza che vi fosse più alcun legame contrattuale tra la Società e detti clienti finali.
33. Non risultano ugualmente rilevanti le argomentazioni relative all’assenza di pregiudizi patrimoniali in capo ai clienti della Società e agli asseriti danni patrimoniali che le condotte avrebbero determinato in capo alla stessa. Anzitutto, gli illeciti oggetto di contestazione non sono illeciti di danno ma di condotta e dunque, ai fini dell’integrazione degli illeciti, non è necessario il prodursi di un danno. D’altra parte, la circostanza che

i clienti finali di BGM abbiano continuato a pagare la fornitura di gas naturale alle stesse condizioni economiche originariamente pattuite non esclude affatto la lesione dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni violate, come indicati al successivo punto 40, compreso l'interesse alla contendibilità del mercato dalla quale sarebbero potuti derivare vantaggi economici per i clienti finali. Quanto all'asserito danno patrimoniale consistente nel pagamento di una fattura di 158.101 euro (cfr. file *FATTURA FORNITORE COSTI VOLTURE.pdf* allegato alla memoria BGM dell'11 novembre 2024), emessa dalla società di distribuzione a BGM per le oltre 4.000 volture di cui alla violazione *sub a.i*), si rileva che lo stesso rappresenta il "costo" di una violazione finalizzata al "trattenimento" dei clienti finali e, dunque, alla realizzazione di profitti nell'esercizio dell'attività di impresa. A tal riguardo, occorre altresì considerare che BGM, alla data del 14 gennaio 2025, risulta debitrice nei confronti di Snam Rete Gas per il servizio di *default* trasporto di un ammontare pari a 3.450.770,18 euro (cfr. nota SRG del 14 gennaio 2025): ciò significa, in sostanza, che BGM ha venduto ai propri clienti finali gas naturale che, a sua volta, non aveva pagato per intero a SRG, che glielo aveva fornito nell'ambito del servizio di *default* trasporto, e che, dunque, da un lato, BGM ha tratto un indebito vantaggio dalla propria attività di vendita di gas naturale e, dall'altro, che vi è il concreto rischio che detto indebito possa in definitiva ingenerare costi per il sistema, alla luce del meccanismo di reintegro dei costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto (SRG) per l'erogazione del SdDT.

34. Con riferimento al servizio di fornitura di ultima istanza erogato da Hera Comm nei confronti delle otto società di comodo a favore delle quali è stata fatta la voltura massiva del 28 febbraio 2022, si prende atto del pagamento delle relative fatture da parte di BGM, sebbene, all'esito del supplemento istruttorio, risulti allo stato tuttora sussistente un'esposizione debitoria di BGM nei confronti di Hera Comm per almeno 31.032,01 euro (cfr. memoria BGM del 23 gennaio 2025).
35. Con riferimento alla violazione *sub b*), ferma l'evidente violazione dell'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente), risulta del tutto apodittica l'affermazione secondo la quale lo *switching* massivo – in assenza di nuovi contratti – avrebbe avuto come obiettivo quello di rispettare la volontà degli utenti di "*restare in fornitura con la Blu Gas Metano*". È lapalissiano, infatti, oltre che previsto dalla regolazione, che dopo l'attivazione del FUI debbano essere stipulati dei *nuovi contratti*, proprio per consentire ai clienti finali di scegliere liberamente il proprio fornitore. L'indicazione di una data "arbitraria" – per usare le stesse parole dell'esercente – come data di stipula dei nuovi contratti, riconducibile al momento in cui i clienti sarebbero stati "*notiziati dell'accaduto*", conferma l'assenza dell'espressione della volontà dei clienti finali di essere serviti da BGM dopo l'attivazione del servizio di FUI.
36. Con riferimento alla violazione *sub c*), si evidenzia che l'asserita erogazione di *bonus sociale* a clienti finali non aventi diritto non risulta fornita di alcun riscontro probatorio, non avendo la Società indicato nella memoria di replica alle risultanze istruttorie nemmeno uno di questi casi. Di contro, non risulta contestato quanto evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie in ordine alla circostanza che "*con riferimento al mese di febbraio 2022 esaminato a campione, su circa 500 clienti finali aventi*

diritto al bonus sociale, a circa 100 non è stato erogato". Si prende atto di quanto dichiarato da BGM in ordine all'intervenuta cessazione della condotta.

37. In definitiva, la Società risulta aver volontariamente violato gli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, dell'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente), degli articoli 9, 10 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché dell'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

38. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

39. L'Autorità applica i predetti criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni.

40. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la Società non ha rispettato disposizioni connesse all'attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito di risoluzione dei contratti di trasporto per inadempimento del relativo utente, volte a garantire non solo la continuità della fornitura ai clienti finali coinvolti, ma anche l'effettività delle risoluzioni dei contratti infrastrutturali (trasporto e/o distribuzione) in caso di inadempimento del relativo utente e la contendibilità del mercato. La violazione *sub c)*, consistente nella mancata e/o non corretta erogazione del *bonus* sociale gas a tutti gli aventi diritto, contrasta con le disposizioni volte ad agevolare la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico. Infine, la condotta *sub d)* contrasta con le disposizioni dirette ad assicurare la corretta esecuzione di prestazioni tramite il SII da parte dei soggetti legittimati, nonché a consentire un monitoraggio, da parte del SII, dei soggetti operanti a vario titolo nei mercati energetici funzionale allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità.

41. In particolare, ai fini della valutazione in concreto della gravità delle violazioni rilevano le seguenti considerazioni:

- la condotta *sub a)* ha riguardato due episodi di volture massive, relativi a oltre 4.000 PdR nel primo episodio (del 28 febbraio 2022) e a circa 3.300 PdR nel secondo episodio (di settembre 2023); ai fini della quantificazione dell'importo base della sanzione si tiene conto del fatto che la maggior parte di detti PdR erano intestati a persone fisiche; rileva altresì, sotto il profilo della (minore) gravità del secondo episodio di voltura massiva la circostanza che lo stesso non ha prodotto effetti concreti in considerazione dell'intervento dell'Autorità attuato con deliberazione 466/2023/E/gas; contrariamente a quanto asserito da BGM, non rileva la circostanza che la violazione abbia riguardato circa 4.000 clienti su un totale di clienti (asserito) pari a 12.000, in quanto – al di là del mancato riscontro

- del numero complessivo di clienti – la richiamata “limitazione” non deriva da una scelta della Società; allo stesso modo, ai fini della gravità della violazione in argomento, rileva il numero dei clienti finali coinvolti e non invece la localizzazione geografica (esclusivamente riconducibile al “raggio di azione” della società);
- la condotta *sub b)* ha riguardato un episodio di *switching* massivo nei primi mesi del 2023 (con decorrenza 1° marzo 2023), che ha coinvolto 2.826 PdR, prevalentemente riconducibili a persone fisiche, ossia ad una parte degli “originari” clienti della Società interessati dalla prima delle volture massive di cui all’alinea precedente; per le stesse ragioni di cui al punto precedente, non rileva la localizzazione geografica dei clienti finali né il numero complessivo dei clienti finali serviti da BGM;
 - la condotta *sub c)* – mancata o non corretta fatturazione del *bonus* sociale – è stata rilevata per l’anno 2022, e ha riguardato i clienti finali aventi diritto a detto *bonus*, pari a febbraio 2022 a circa 500 (tra mancate erogazioni o importi calcolati erroneamente);
 - la condotta *sub d)* ha riguardato il periodo dal marzo/aprile 2022 fino a novembre 2022 per la maggior parte dei PdR coinvolti.
42. Nelle condotte *sub a), b) e d)* è ravvisabile un maggior grado di colpevolezza, poiché risultano poste in essere da BGM al fine di eludere la regolazione, in particolare, al fine di trattenere i propri clienti finali, tenendoli all’oscuro della reale situazione relativa alla propria fornitura e privandoli così, tra l’altro, di informazioni fondamentali e della libertà di scegliere il proprio fornitore.
43. Con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni e della personalità dell’agente, non risultano circostanze rilevanti. Nel richiamare a questo proposito quanto precisato ai precedenti punti 34 e 36, si evidenzia altresì che, da un lato, l’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 481/95 ha il potere di controllare lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili e che, dall’altro, gli esercenti sono tenuti a ottemperare alle richieste connesse all’effettuazione di controlli da parte dell’Autorità, a pena di sanzione, come risulta dal successivo comma 20 dello stesso articolo 2. Dunque, il generico richiamo al rilascio delle informazioni e dei documenti richiesti nel corso della verifica ispettiva non può valere come circostanza attenuante, trattandosi dell’adempimento di un obbligo. Lo stesso dicasi per la corretta erogazione dell’importo dei *bonus* sociali e il pagamento – peraltro parziale – delle fatture emesse da Hera Comm in qualità di FUI che pure si configurano quali meri atti dovuti.
44. Con riferimento alla *personalità dell’agente*, rileva quanto emerso nel corso del supplemento istruttorio di cui ai punti 9 e 33, vale a dire che BGM risulta, al 14 gennaio 2025, debitrice nei confronti di SRG per il servizio di *default* trasporto di una somma assai consistente, pari a 3.450.770,18 euro. Detta circostanza – acquisita in contraddittorio con l’esercente e da questi non contestata nel merito – evidenzia l’attitudine della Società ad abusare di strumenti regolatori (l’SDDT, ma anche il FUI come risulta dal punto 34) nello svolgimento di un’attività di impresa che, per la

- rilevanza degli interessi sottesi, è sottoposta alla regolazione di questa Autorità, volta appunto alla tutela del sistema e, in ultima analisi, dei clienti finali.
45. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, in considerazione di quanto precisato dalla Società nella memoria di replica alle risultanze istruttorie (precedente punto 28), si considera quale fatturato rilevante, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Sanzioni, il valore di 6.368.989 euro (con esclusione quindi della voce "contributi conto impianti" che non necessariamente vengono contabilizzati tra gli "altri ricavi").
46. Alla luce di quanto sopra, gli importi base delle sanzioni, tenuto conto che la gravità in concreto delle violazioni come delineata al punto 41 riflette di per sé le condizioni economiche dell'agente, sono individuati in euro 750.000 (settecentocinquantamila) per la violazione *sub a*), euro 150.000 (centocinquantamila) per la violazione *sub b*), euro 185.000 (centottantacinquemila) per la violazione *sub c*) ed euro 100.000 (centomila) per la violazione *sub d*).
47. In considerazione della circostanza di cui al punto 44, l'importo base delle sanzioni viene aumentato, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 4, del Regolamento Sanzioni, di un valore determinato in un quarto; le sanzioni finali, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, risultano quindi pari a:
- a) euro 937.500,00 (novecentotrentasettemilacinquecento/00) per la violazione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com; tale importo viene ridotto in considerazione del limite edittale del 10% del fatturato rilevante previsto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11, nel caso di specie pari a euro 636.898,90 (seicentotrentaseimilaottocentonovantotto/90);
 - b) euro 187.500,00 (centoottantasettemilacinquecento/00) per la violazione di cui all'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente);
 - c) euro 231.250,00 (duecentotrentunomiladuecentocinquanta/00) per la violazione di cui agli articoli 9, 10 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - d) euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) per la violazione di cui all'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com.
48. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione finale nella misura complessiva di euro 1.180.648,90 (unmilionecentoottantamilaseicentoquarantotto/90)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Blu Gas Metano S.r.l., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, dell'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente), degli articoli 9, 10 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e dell'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com;
2. di irrogare, nei confronti di Blu Gas Metano S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura

complessiva di euro 1.180.648,90
(unmilionecentoottantamilaseicentoquarantotto/90), di cui:

- euro 636.898,90 (seicentotrentaseimilaottocentonovantotto/90);
 - euro 187.500,00 (centoottantasettemilacinquecento/00) per la violazione di cui all'art. 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente);
 - 231.250,00 (duecentotrentunomiladuecentocinquanta/00) per la violazione di cui agli artt. 9, 10 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) per la violazione di cui all'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com;
3. di ordinare a Blu Gas Metano S.r.l. di pagare l'importo complessivo delle sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 47/2025/S/gas";
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 3; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
 5. di comunicare il presente provvedimento a Blu Gas Metano S.r.l. (P.IVA 07542541219) mediante Pec all'indirizzo blugasmetano@pec.it, nonché all'avv. Rosa Villano all'indirizzo pec rosavillano@avvocatinapoli.legalmail.it e di pubblicarlo sul sito Internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini